

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LAGHETTO
ARTIFICIALE PER PESCA SPORTIVA E SUE PERTINENZE - VERBANIA LOC:
POSSACCIO - ALL'ASSOCIAZIONE PESCA & NATURA ASD**

L'anno duemilaventicinque, il giornodel mese di ottobre (....10.2025) presso la sede del Comune di Verbania, in via Fratelli Cervi n. 5, sono presenti i Signori:

Arch. Vittorio Brignardello, in qualità di Dirigente del 1° Dipartimento, Servizi Territoriali, Area Organizzativa Patrimonio — Demanio lacuale, del Comune di Verbania, con sede in 28922 Verbania, Piazza G. Garibaldi n. 15, Codice Fiscale 00182910034, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta ed in seguito indicato come "Concedente";

il Sign., in qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Pesca & Natura ASD, CF 93051100035, con sede legale in Mergozzo, di seguito indicata come "Concessionaria";

premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. in data si è stabilito di assegnare in concessione d'uso, all'Associazione Pesca & Natura ASD, CF 93051100035, il laghetto artificiale e sue pertinenze, in località Possaccio, Verbania, identificato catastalmente CT, Fg 5 map. 274 sub 1 e sub 2, e map. 107/parte corrispondenti al CT Fg. 16, map. 420/parte e map. 34/parte, in uso gratuito, determinando quale contributo annuo indiretto all'associazione, l'importo di € 8.940,00, corrispondente al canone di mercato;

con determinazione dirigenziale n. in dataè stato approvato lo schema della concessione in uso;

Art. 1 OGGETTO

Forma oggetto della presente convenzione la concessione dell'impianto sportivo del laghetto e delle sue pertinenze, di proprietà comunale, sito in località Possaccio a Verbania, all'Associazione Pesca & Natura ASD, che accetta, per il tramite del legale rappresentante come sopra costituito, per l'utilizzo secondo i fini statutari dell'Associazione.

L'impianto sportivo e sue pertinenze in concessione è così composto:

-laghetto artificiale per pesca sportiva, tettoia e area di pertinenza delimitata da recinzione, il magazzino, la vasca e l'area circostante recintata, i magazzini fronte strada di accesso ad uso deposito attrezzature, uffici e servizi igienici, già utilizzati per attività di pesca sportiva, il tutto identificato al CT, Fg 5 map. 274 sub 1 e sub 2, e map. 107/parte corrispondenti al CT Fg. 16, map. 420/parte e map. 34/parte.

L'impianto, meglio individuato e descritto nell'allegata planimetria (all. A), è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto alla Concessionaria, che nel richiederne l'uso si è impegnata alla sistemazione e rilancio della struttura con propri oneri.

Art. 2 FINALITA'

La Concessionaria deve assicurare il funzionamento della struttura sportiva come sopra descritta alle condizioni del presente contratto con la finalità di diffondere la pratica sportiva della pesca nel territorio. La Concessionaria conviene con il Concedente che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo dell'Associazione, ma deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, la struttura sia realmente aperto alle comunità e all'intero associazionismo sportivo e sociale senza distinzione di sorta concorrendo sussidiariamente al raggiungimento degli obiettivi

dell'Amministrazione nelle attività di tutela dell'ambiente, della specie animale, nelle attività educative e di promozione della pratica sportiva.

Art. 3 ATTIVITA' SPORTIVE

L'Associazione, Pesca & Natura ASD, Concessionaria, s'impegna a promuovere le seguenti attività:

1. corsi dedicati ai soci sostenitori per l'apprendimento delle diverse tecniche di pesca e delle buone pratiche nell'esercizio con istruttori e guide certificate, con la finalità di coinvolgere e sensibilizzare chiunque si voglia avvicinare al mondo della pesca. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al mondo delle persone con disabilità che in questo contesto, possono trovare una struttura adatta alle loro esigenze, in quanto priva di barriere architettoniche;
2. pesca sportiva dedicata ai bambini e ragazzi, in forma ricreativa ed in sinergia con il mondo scolastico e dei centri estivi;
3. percorsi di educazione ambientale, con particolare riferimento agli ambienti torrentizi di fondovalle e lacustri, per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ed in sinergia con realtà già ben avviate sul territorio (ad es. Casa del Lago);
4. forme di collaborazione tra associazioni, per eventi ludico ricreativi e/o agonistici quali:
 - attività agonistica di pesca in laghetto;
 - attività di modellismo navale;
 - attività di protezione civile (ad es. salvamento in acqua);
5. recupero del pieno funzionamento dell'incubatoio, mantenendolo e gestendolo secondo le prescrizioni sanitarie del Servizio Veterinario della ASL;
6. tutela e conservazione della fauna ittica autoctona, fornendo materiale da ripopolamento per i corsi d'acqua dell'area verbanese e del suo entroterra in

ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente;

7. collaborazione e sinergia con le associazioni presenti sul territorio verbanese e suo entroterra e con enti e società di ricerca, con cui sviluppare anche progetti di conservazione e supporto ad alcune specie di particolare interesse.

La Concessionaria si servirà dell'impianto sportivo e sue pertinenze, esclusivamente per le attività sopra indicate, come da relazione programmatica in atti comunali, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

La Concessionaria si obbliga a conservare e custodire i beni in concessione con la dovuta diligenza e non potrà concederne a terzi il godimento, sia titolo oneroso che gratuito.

Art. 4 DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE

L'immobile è dato in concessione d'uso per la durata di anni 6 (sei), a partire dal, salva la facoltà di disdetta da parte della Concessionaria da comunicarsi almeno 6 mesi prima dalla data del rilascio.

Alla scadenza il laghetto e sue pertinenze dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da ogni cosa che non sia al servizio della struttura.

Art. 5 CONSEGNA E RICONSEGNA DEL BENE

A seguito della stipula della presente convenzione sarà redatto, congiuntamente al Presidente dell'associazione, o suo delegato, un verbale di consegna del laghetto, delle aree e delle attrezzature comunali. I medesimi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della presente convenzione in normale stato manutentivo.

Art. 6 ONERI E OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria:

a) si assume la responsabilità delle strutture oggetto del presente contratto, impegnandosi a garantirne l'utilizzo secondo le caratteristiche dei beni;

b) si impegna ad assicurare a proprie spese i beni oggetto del presente contratto da rischi derivanti da incendio, furto, responsabilità civile. Il Comune di Verbania è esonerato da qualsiasi responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi, persone o cose, dall'uso dei beni oggetto del presente contratto o dalle attività negli stessi esercitate;

c) è responsabile della conservazione nel tempo dei beni concessi in uso e s'impegna a garantire l'utilizzo secondo le caratteristiche del medesimo ed a procedere con oneri a suo carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti salvi gli interventi di carattere strutturale, nonché il mantenimento complessivo della struttura conformemente alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 7 - IMMODIFICABILITA' DELLA DESTINAZIONE

Il laghetto, i manufatti e l'area di pertinenza devono mantenere per tutta la durata della convenzione la destinazione prevista. E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili che comportino un cambio di destinazione di fatto, sotto pena di risarcimento dei danni.

Art. 8- MODIFICHE E INNOVAZIONI

La Concessionaria non potrà apportare modifiche o innovazioni alla struttura, alle relative pertinenze ed agli impianti tecnologici, senza il consenso scritto del concedente; le eventuali opere di adeguamento alle normative di Legge e gli adattamenti per l'utilizzo secondo le necessità così come eventuali modifiche e miglioramenti alla struttura, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Sono a carico della Concessionaria e non determineranno alcun diritto alla corresponsione di indennità od al rimborso delle spese sostenute, ai sensi della presente convenzione.

Sono a carico della Concessionaria gli oneri di qualunque natura relativi all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Le opere eseguite con le modalità sopraindicate diverranno immediatamente di proprietà del Comune di Verbania e di pertinenza dell'immobile senza che nessun obbligo di compenso per la loro esecuzione sia dovuto alla Concessionaria.

Art. 9- DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI O TARIFFARIE.

Alla Concessionaria non è consentito l'esercizio di attività commerciali.

Le attività sportive dell'associazione sono svolte gratuitamente e non possono essere praticate tariffe.

Art. 10 — DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'utilizzo dell'impianto sportivo per fini o con modalità diversi da quanto indicato nella presente convenzione comporterà la decadenza della concessione e la restituzione immediata dell'immobile. Allo stesso modo qualora la Concessionaria non dovesse essere più in grado di svolgere le attività per le quali il bene è stato assegnato, sarà pronunciata la decadenza della concessione e l'immobile dovrà essere restituito.

La Concessionaria decade dalla concessione, previa diffida a procedere nel termine minimo di quindici giorni, anche nei seguenti casi:

- gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rilevante mancanza di decoro dell'intero impianto sportivo;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sue parti rilevanti;
- mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa di cui al successivo art. 13;
- violazione dell'art. 9;
- cessione a terzi della concessione, anche di fatto;
- scioglimento dell'Associazione;

- il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili alle finalità della presente convenzione.

L'atto di decadenza è preceduto da formale contestazione alla Concessionaria ed è pronunciata con provvedimento scritto e motivato.

Art. 11 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente può procedere alla revoca della concessione per rilevanti motivi di pubblico interesse, per un mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e motivato e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso e non comporta indennizzi.

Art. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Comune di Verbania è esonerato da responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare a terzi, persone o cose, dall'uso dell'impianto e sue pertinenze e/o dalle attività in esso esercitate. La concessionaria s'impegna a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze.

Art. 13 ASSICURAZIONI

Sono da ritenersi a carico della Concessionaria gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. Sono a carico della concessionaria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative:

- di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione delle attività;

- di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), qualora il concessionario nell'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione si avvalga, anche in maniera temporanea, di persone che siano riconducibili a soggetti prestatori di lavoro, secondo la definizione agli stessi attribuita dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro; sono compresi nella definizione i soggetti che operano nei confronti della concessionaria anche a titolo non retribuito (attività di volontariato o comunque addetti);
- di incendio e furto riferite a beni mobili di proprietà della Concessionaria ovvero concessi in uso da terzi.

Art. 14 NORME DI RIFERIMENTO

E' fatto obbligo alla concessionaria di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con le attività elencate. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo, sono da considerare luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle finalità del progetto presentato dall'Associazione ai fini del rilascio della concessione e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana. Fermo restando il carattere amministrativo del procedimento concessorio, per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile

Art. 15 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, foro competente è quello di Verbania.

Art. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in premessa indicato.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Concessionaria

Letto confermato e sottoscritto

Per il Comune di Verbania

Per Associazione, Pesca & Natura

ASD